

Domanda dei contributi d'estivazione 2024

L'Ufficio della gestione dei dati agricoli (UGDA) della Sezione dell'agricoltura comunica alle aziende d'estivazione che **dal 19 settembre al 3 ottobre 2024** è possibile effettuare la registrazione dei dati. Si ricorda che la domanda per i contributi d'estivazione, per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie come pure per la qualità del paesaggio nella regione d'estivazione deve essere inoltrata dal gestore dell'azienda all'UGDA, Viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona, inviando il modulo ufficiale allestito tramite il portale agricolo "agriPortal" e firmato entro il **7 ottobre 2024**.

I pascoli alpestri e comunitari sono stati digitalizzati nella banca dati "agriGis" che è collegata ad agriPortal (sul sito della Sezione dell'agricoltura si trovano le guide per l'accesso). I pascoli d'estivazione hanno il codice colturale 0930. Le superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione hanno il codice 0931 e sono esclusivamente visualizzabili in agriPortal (superfici).

I gestori sono gentilmente pregati di:

- verificare l'esattezza delle registrazioni delle varie categorie di animali nella banca dati sul traffico degli animali (BDTA) e, nel caso di presenza di animali con "storia scorretta", di apportare le correzioni necessarie **entro il 31 ottobre 2024** contattando direttamente l'HelpDesk di Agate;
- controllare l'estensione, rispettivamente i confini, dei pascoli gestiti e, in caso di incongruenze, di comunicare all'UGDA le correzioni da apportare.

Inoltre, sono pure da verificare attentamente l'indirizzo di pagamento e il riferimento bancario (IBAN). Lo scrivente Ufficio non potrà effettuare il versamento dei contributi prima della ricezione di questi riferimenti.

Gli interessati che non hanno ricevuto o non dispongono più delle chiavi d'accesso ad agriPortal o che necessitano del registro dell'alpe per le annotazioni relative al pascolo permanente o da rotazione degli ovini, alle concimazioni e al foraggio non proveniente dall'alpe, possono richiederli all'UGDA. Dette registrazioni sono difatti obbligatorie secondo l'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).

Per coloro che richiedono il contributo d'estivazione per la prima volta è indispensabile allegare:

- un piano con le superfici alpestri: superficie totale, superficie pascolata, superfici naturali protette con restrizioni di pascolo e superfici sulle quali non è ammesso il pascolo (cfr. allegato 2 n. 1 OPD) quali:
 - a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione;
 - b. superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;
 - c. ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce;
 - d. fasce detritiche e giovani morene;
 - e. superfici per le quali il pericolo d'erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;
 - f. superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo;
- Osservazione: le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, e che non possono essere utilizzate come pascolo permanente;
- le coordinate dello stabile principale e dei differenti corti;
- la prova che le superfici e gli stabili sono a disposizione unicamente del gestore interessato (copia del contratto di affitto).

Si ricorda pure che:

- per i bovini, yak, bufali, equini e da quest'anno anche per gli ovini e i caprini sono determinanti gli effettivi di animali forniti dalla banca dati sul traffico di animali (BDTA). Per gli altri animali (p.es. suini, lama e alpaca) vanno registrati in agriPortal il numero di capi, le date di carico e di scarico;
- la somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull'alpe (art. 31 cpv. 3 OPD) e la valorizzazione interaziendale di siero non è permessa;
- la dichiarazione della categoria di suini deve corrispondere alla situazione reale; all'alpe sono di regola tenuti maiali da ingrasso (codice 1639) per valorizzare i sottoprodotti della trasformazione del latte;
- i contributi vanno di regola richiesti al Cantone dove è ubicato l'alpe o il pascolo comunitario;
- spetta ai gestori accordarsi sull'eventuale ripartizione di contributi di animali estivati provenienti da più aziende.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Sezione dell'agricoltura
Ufficio della gestione dei dati agricoli
Tel. 091 814 35 92 / e-mail: dfesa@ti.ch.